



2024/3016

20.12.2024

**DECISIONE (UE) 2024/3016 DEL CONSIGLIO**

**del 18 marzo 2024**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2023/2761 del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile («accordo») è stato firmato il 13 dicembre 2023 con riserva della conclusione dell'accordo in data successiva. In conformità di tale decisione, è stata approvata, a nome dell'Unione, la dichiarazione comune dell'Unione europea e della Repubblica del Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute nell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, allegata all'accordo.
- (2) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (3) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno abilitare la Commissione ad approvare a nome dell'Unione alcune modifiche dell'accordo che devono essere adottate con procedura semplificata a norma dell'articolo 21.20 e dell'articolo 33.11, paragrafo 6, dell'accordo e da un organismo istituito dall'accordo a norma dell'articolo 25.34 e dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), punto x).
- (4) In conformità dell'articolo 33.14, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile <sup>(3)</sup> è approvato a nome dell'Unione.

*Articolo 2*

Ai fini dell'articolo 21.20 dell'accordo, qualsiasi modifica o rettifica degli allegati 21-A e 21-B dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.

<sup>(1)</sup> Approvazione del 29 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2023/2761 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (GU L, 2023/2761, 7.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2761/oj>).

<sup>(3)</sup> Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2024/2953, 20.12.2024 (ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/2024/2953/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2953/oj)).

*Articolo 3*

Ai fini dell'articolo 25.34 e dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), punto x), dell'accordo, qualsiasi modifica dell'allegato 25-C dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.

*Articolo 4*

Ai fini dell'articolo 33.11, paragrafo 6, dell'accordo, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale:

- a) le modifiche delle appendici dell'accordo sul commercio del vino di cui all'allegato V dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra <sup>(4)</sup>, firmato, il 18 novembre 2002 («accordo di associazione»), quale integrato nell'accordo;
- b) le modifiche delle appendici dell'accordo sul commercio di bevande alcoliche e aromatizzate di cui all'allegato VI dell'accordo di associazione, quale integrato nell'accordo.

*Articolo 5*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 33.9, paragrafo 1, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo <sup>(5)</sup>.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2024

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

---

---

<sup>(4)</sup> GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

<sup>(5)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.